

QUESTIONI APERTE

Procedimento di prevenzione

La decisione

Procedimento di prevenzione - *Ne bis in idem* - Sua applicazione - Limite del giudicato *rebus sic stantibus* (C.p.p., art. 649; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4, 24; L. 27 dicembre 1956, n. 1432, art. 1; L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter)

Il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura, se vengono acquisiti ulteriori elementi - precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati - che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 8 giugno 2016 (ud. 19 aprile 2016)
- ROTUNDO, *Presidente* - COSTANZO, *Relatore* - ANIELLO, *P.G. (conf.)*
- T.L. e altri, *ricorrenti*.

Il principio del *ne bis in idem* nel procedimento di prevenzione

SOMMARIO: 1. La questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di cassazione. - 2. L'efficacia del giudicato nel procedimento di prevenzione. - 3. La lesione al principio del *ne bis in idem*. - 4. L'elemento ulteriore tra fatto nuovo, conoscenza sopravvenuta del fatto e fatto già valutato (in negativo). - 4.1. Fatto successivo, conoscenza successiva. - 4.2. Fatto anteriore, conoscenza successiva. - 4.3. Fatto anteriore, conoscenza anteriore. - 5. Conclusione.

1. La decisione in commento offre lo spunto per approfondire l'operatività del divieto del *ne bis in idem* nel procedimento di prevenzione, con particolare riferimento alla nozione di "fatto ulteriore" che legittima l'applicazione di altra e diversa misura¹.

La Corte di cassazione ha confermato l'applicazione di provvedimenti *ante delictum*, sia personali che patrimoniali², disposti nell'ambito di più proce-

¹ Sul procedimento di prevenzione ed il suo rapporto con il procedimento penale si veda FURFARO, *Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione* in *questa Rivista* online; CORTESI, FILIPPI, *Il sistema di prevenzione penale*, Torino, 2011; CORTESI, FILIPPI, *Il processo di prevenzione*, in *Trattato di procedura penale* a cura di Spangher VII, Torino, 2011, 576 ss.

² Sulle misure di prevenzione, senza pretesa di esaustività, si veda FIANDACA, *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. pen.*, Torino, 1994, 118 ss.; GALLO, voce *Misure di prevenzione* in *Enc.*

dimenti di prevenzione, a carico di soggetti c.d. pericolosi qualificati³. Con il rigetto dei ricorsi, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità per l'autorità procedente di irrogare una diversa misura di prevenzione rispetto a quella originariamente adottata, ove vengano individuati altri elementi atti ad incidere sulla valutazione di pericolosità del proposto, senza che ciò comporti una lesione al principio del *ne bis in idem*.

L'impressione prima, alla lettura della sentenza, è quella di essere costretti a muoversi con estrema cautela e con qualche incertezza nell'interpretazione della pronuncia, come risulterà evidente dall'esame della questione che si è ritenuta di preminente rilevanza⁴.

2. Nella fattispecie controversa, il giudice di legittimità - ma anche quelli di merito (Tribunale e Corte d'Appello) - nel valutare l'ipotizzata lesione al principio menzionato, sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, si è soffermato sull'esistenza di fatti sopravvenuti rispetto a quelli considerati in un precedente procedimento di prevenzione. Per maggior chiarezza si deve mettere in evidenza quello che si desume dalle varie parti della sentenza: un tribunale ha adottato in un primo tempo una misura di prevenzione nei confronti di dati soggetti sulla base della conoscenza di determinati fatti indicativi della loro pericolosità; sul provvedimento, poi, in un tempo non espressamente indicato, si è formato il giudicato; successivamente ed in

Giur. Treccani, vol. XX, Roma, 1990, Appendice di aggiornamento, Roma, 1996, 15 ss.; FURFARO, *Misure di prevenzione*, Torino, 2013. Per le misure di prevenzione personali si veda GIUNCHEDI, *La prova della pericolosità nel procedimento di prevenzione in questa Rivista online*. Per le misure di prevenzione patrimoniale si veda CIVELLO, *La Sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in *questa Rivista*, 2015, 343 ss.; CISTERNA, *La confisca di prevenzione al test della verità: sanzione patrimoniale o solo misura di sicurezza?* in *questa Rivista online*; MAIELLO, *La prevenzione patrimoniale "in trasformazione"* in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 805 ss.; FILIPPI, *Il codice delle misure di prevenzione patrimoniali*, Torino, 2011; FILIPPI, *La confisca di prevenzione: un'anomalia tutta italiana* in *Dir. pen. proc.* 2005, 269 ss.; FILIPPI, *Riflessioni in tema di procedimento "antimafia" di prevenzione patrimoniale* in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1451 ss.; FURFARO, *Voce Le misure di prevenzione patrimoniali* in *Dig. Pen.*, Roma, 2005, 914 ss.

³ Sul concetto di pericolosità BOCCHINI, *L'accertamento della pericolosità (misure di prevenzione e sorveglianza e misure alternative alla detenzione)* in *La prova penale*, a cura di Gaito, Torino, 2008, 577 ss.

⁴ Le questioni affrontate sono: 1) la determinazione dei motivi proponibili con il ricorso per cassazione in materia di provvedimenti applicativi di una misura di prevenzione (§§ 1.1, 1.3, 1.4 e 8 della motivazione della sentenza); 2) il rispetto del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza (§ 3 della motivazione); 3) la retroattività della legge in tema di misure di prevenzione (§ 4 della motivazione); 4) l'effetto della mancata assunzione della perizia in contraddittorio fra le parti (§ 5 della motivazione); 5) la mancata utilizzazione di documenti acquisiti dopo la discussione delle parti (§ 6 della motivazione).

due momenti diversi lo stesso tribunale ha acquisito la conoscenza di altri fatti - la cui verifica temporale, precedente o successiva alla formazione del giudicato sul provvedimento per primo adottato è irrilevante - che sono valutati insieme a quelli già disponibili e ponderati al tempo dell'irrogazione della prima misura, per adottare un nuovo e diverso provvedimento di prevenzione, adeguato alla maggior gravità della pericolosità indicata dalla sopravvenuta conoscenza di elementi ulteriori⁵. Data una fattispecie così conformata, ci si è chiesti se l'autorità procedente abbia il potere di adottare un provvedimento integrativo o rettificativo di un suo precedente provvedimento di prevenzione, coperto da giudicato, sulla base di un fatto di conoscenza sopravvenuto⁶.

A tal proposito, i giudici di legittimità hanno precisato, quanto al giudicato nel procedimento di prevenzione, che esso opera *rebus sic stantibus* e che dunque presenterebbe una stabilità inferiore rispetto a quello che si forma all'esito di un tradizionale procedimento penale, acquistando efficacia preclusiva soltanto "allo stato degli atti"⁷. Tale effetto preclusivo "limitato" consentirebbe di iniziare un secondo procedimento nei confronti di un soggetto già giudicato, ove la presenza di fatti modificativi dell'originaria situazione rilevante determinasse il passaggio ad altra situazione altrettanto giuridicamente rilevante⁸. Inteso in questo senso, il giudicato nel procedimento di prevenzione copre soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili, collegate alla sopravvenienza di nuovi elementi⁹.

La giurisprudenza di legittimità pertanto, conformandosi ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, consente all'autorità procedente che abbia, in un primo momento, valutato la situazione di pericolosità del soggetto al fine di applicare una misura di prevenzione, di svolgere, successiva-

⁵ Sulla nozione di giudicato si veda, per tutti, DE LUCA, *Giudicato (diritto processuale penale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, 1.

⁶ Per la definizione di fatto di conoscenza PUGLIATTI, *Conoscenza*, in *Enc. Dir.*, 1961, 113 ss.

⁷ Così inteso il giudicato può essere assimilato a quello conosciuto per le misure cautelari. Per un rapido *excursus* PIERRO, *Il giudicato cautelare*, Torino, 2000, 232 ss. Per l'operatività *rebus sic stantibus* del giudicato cautelare si veda Cass., Sez. I, 23 novembre 2004, Saraceni, in *Guida dir.*, 2004, 74; LEO, *Ne bis in idem e principio di preclusione nel processo penale* in *Corr. merito*, 2006, 239 ss.

⁸ Cfr. sul punto FALZEA, *Fatto giuridico*, in *Enc. Dir.*, Roma, 1967, 941 ss. L'autore classifica i fatti giuridici, in relazione al rapporto tra situazioni giuridiche precedenti o successive in fatti costitutivi, modificativi ed estintivi. I primi determinano il passaggio da una situazione di libertà ad una situazione ad una situazione rilevante; viceversa per i terzi; i secondi modificano una situazione comportando così il passaggio ad altra.

⁹ Si veda FIORIO, *I modelli "oggettivamente" differenziati in ragione del tipo di accertamento*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Garuti, Torino, 2011, 647 ss.

mente, un secondo esame sul medesimo requisito qualora sopraggiungano ulteriori elementi che saranno considerati unitamente a quelli già precedentemente esaminati. All'esito di tale verifica potrebbe riscontrarsi l'inadeguatezza della misura originariamente adottata e la necessità di irrogarne una più grave, senza che essa si ponga in contrasto con il principio dell'intangibilità del giudicato¹⁰.

3. In particolare, al punto n. 2 della sentenza il ricorrente invoca la lesione del principio, ex art. 649 c.p.p., secondo cui il giudicato penale ha effetto preclusivo¹¹. A parere dell'interessato, dunque, l'irrogazione di un secondo provvedimento di prevenzione sulla base del giudizio di pericolosità che, in origine, aveva legittimato l'applicazione di una diversa misura (su cui si è formato il giudicato), avrebbe comportato una lesione dell'art. 649 c.p.p. anche per l'ipotesi in cui l'autorità precedente fosse venuta a conoscenza di fatti di maggior pericolosità.

Di contro, la Corte di cassazione, a conferma della decisione della Corte d'Appello, pur riconoscendo la vigenza anche nel procedimento di prevenzione del principio del *ne bis in idem* sancito per il rito penale, ritiene che vi si possa derogare ove sopraggiungano ulteriori elementi, posto che il giudicato acquisterebbe effetto preclusivo soltanto *rebus sic stantibus*¹². La norma sotto la quale il giudice di legittimità ha operato la sussunzione della fattispecie controversa è, dunque, la seguente: il giudice penale, titolare del potere di prevenzione, può esercitarlo nuovamente anche dopo l'adozione di un precedente provvedimento passato in giudicato, se, successivamente alla sua formazione, esso abbia acquisito la conoscenza di fatti indice di maggiore pericolosità¹³.

Nella motivazione la Corte cita l'orientamento giurisprudenziale delineato dalle Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 600 del 29 ottobre 2009¹⁴. In quell'occasione la cassazione, per la verità, aveva richiamato, non già fatti

¹⁰ Nella decisione in commento la Cassazione precisa, inoltre ed esattamente, che i dati aggiuntivi potrebbero rilevarsi inadeguati nel giudizio di colpevolezza alla base del rito penale classico, ma non per quello sulla pericolosità del soggetto a fondamento del procedimento di prevenzione.

¹¹ GATTO, *L'immutabilità della res iudicata: un attributo non più prescindibile*, in *questa Rivista* online.

¹² Sull'operatività *rebus sic stantibus* del principio del *ne bis in idem* nel procedimento di prevenzione si veda Cass., Sez.VI, 6 febbraio 2014, Garone, in *questa Rivista* online.

¹³ Dalla sentenza della Corte di cassazione non è possibile desumere più specifiche indicazioni sulla posizione assunta dai giudici di merito, ma, poiché il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso dei soggetti interessati, si può ritenere che sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello abbiano individuato ed applicato alla fattispecie concreta la medesima norma.

¹⁴ Cfr. Cass., Sez. un., 29 ottobre 2009, n. 600, Galdieri, in *Mass. Uff.*, n. 245176.

nuovi o sopravvenuti, ma precedenti al giudicato che tuttavia non avevano costituito oggetto di apprezzamento da parte del giudice (nella specie: dichiarazioni non prese in considerazione nei precedenti provvedimenti; dichiarazioni solo menzionate, ma non valutate da alcun giudice). Nel caso in esame, la Corte fa espresso riferimento ad elementi acquisiti, ossia conosciuti, successivamente al primo provvedimento, che verrebbero valutati unitamente a quelli già disponibili per l'irrogazione di una diversa misura di prevenzione.

Resta da comprendere quale sia il confine da non superare perché il secondo giudizio sulla pericolosità non comporti una lesione al principio del *ne bis in idem*¹⁵. Su questo specifico problema val la pena di soffermarsi in maniera particolare.

4. Se l'autorità procedente si limitasse ad esaminare soltanto gli elementi acquisiti successivamente al provvedimento, non sussisterebbe alcuna lesione al principio del *ne bis in idem*. Il giudice, infatti, si troverebbe ad esprimere una valutazione su una nuova fattispecie, che potrebbe legittimare l'applicazione di una diversa misura di prevenzione, anche più grave rispetto a quella adottata precedentemente.

La situazione che, invece, suscita qualche perplessità si manifesta qualora gli ulteriori elementi fossero valutati, come del resto riporta la sentenza della Cassazione, unitamente a quelli presupposto del primo provvedimento. Invero, ci si domanda se proprio questa valutazione congiunta non

¹⁵ Il riconoscimento, operato dal prevalente orientamento giurisprudenziale, della vigenza del principio del *ne bis in idem* anche nel procedimento di prevenzione (seppur *rebus sic stantibus*), pare non conformarsi alla scelta del diritto vivente di invocare la lesione di esso solo quando si ha identità del fatto giuridico e non del fatto storico, come invece riconosciuto dalla giurisprudenza sovranazionale. A tal proposito la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale di quella parte dell'art. 649 c.p.p. che limita l'applicabilità del principio menzionato al medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) anziché al medesimo fatto storico come previsto dall'art. 4 del protocollo addizionale n. 7 C.e.d.u., al quale l'ordinamento interno dovrebbe conformarsi in qualità di norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost. (cfr. Corte cost., n. 200 del 2016, in *questa Rivista* online). Si deve riscontrare come il presupposto per l'applicazione delle misure *ante delictum* non è il compimento di un reato ma abitudini di vita, metodiche comportamentali, frequentazioni da parte dei soggetti proposti, che stanno ad indicare loro la pericolosità. Indirettamente nel procedimento di prevenzione, allora, la giurisprudenza sembra far riferimento all'accezione elaborata a livello europeo e non a quella fatta valere dal diritto vivente, in quanto quest'ultima consentirebbe di invocare il principio dell'intangibilità del giudicato soltanto ove si possa individuare un'identità nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità, elementi questi costitutivi della fattispecie di reato e non di quella alla base delle misure di prevenzione che fa riferimento a mere condotte poste in essere dagli interessati.

comporti una lesione al principio del *ne bis in idem*¹⁶. Si deve dunque verificare se il potere esercitato dal giudice si riferisce ad una situazione completamente nuova od ad una già oggetto di precedente valutazione, “arricchita” di ulteriori elementi¹⁷.

Si ha motivo di ritenere che la soluzione di tale problema possa essere facilitata dalla parcellizzazione delle fattispecie alle quali esso si presenta connesso e che la sentenza ha ritenuto di non dover distinguere, in particolare non separando nettamente il tempo del fatto indice della pericolosità dalla successiva sua conoscenza da parte del giudice della prevenzione. Ad integrazione della posizione assunta dalla Corte di cassazione possono valere, allora, le considerazioni che seguono.

4.1. In una prima ipotesi può ben accadere che momento realizzativo del fatto e momento conoscitivo del medesimo siano successivi alla chiusura del primo procedimento o, addirittura, alla formazione del giudicato sul provvedimento finale. Sicché la conoscenza da parte dell’autorità procedente non potrà che costituire un *novum*, dal momento che la sopravvenienza caratterizza sia il fatto indice sia la sua cognizione da parte del giudice. In tale ipotesi non si ravvisa alcuna lesione al principio del *ne bis in idem* poiché manca il suo presupposto oggettivo, costituito dal medesimo fatto: la fattispecie legittimante l’applicazione della differente, e più grave, misura di prevenzione risulta completamente diversa rispetto a quella di partenza, poiché oggetto di valutazione del secondo procedimento è un fatto materiale che mai era stato esaminato in procedimenti instaurati nei confronti del medesimo soggetto. Merita, inoltre, considerare che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione del giudicato ha efficacia soltanto *rebus sic stantibus* e, dunque, essa non opererebbe qualora si individuino ulteriori elementi capaci di influenzare la rivalutazione di pericolosità del soggetto¹⁸.

¹⁶ Si veda RIVELLO, *La nozione di “fatto” ai sensi dell’art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 3, 1410 ss. L’autore analizza differenti ipotesi in cui il fatto può dirsi il medesimo.

¹⁷ Il concetto di “identità del fatto” acquista rilievo anche in un diverso contesto oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Ci si riferisce alla possibilità di procedere all’accertamento della responsabilità penale di un soggetto già destinatario di una sanzione amministrativa sulla base appunto dello stesso fatto. Sul punto si veda, fra gli altri, BONTEMPELLI, *Il doppio binario sanzionatorio i materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale)* in questa *Rivista* online.

¹⁸ Cfr. NORMANDO, *Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Torino, 2009, 5 ss.

La soluzione appena prospettata si conforma così all'orientamento delineato già dalle Sezioni unite nella sentenza Simonelli del 1996, secondo cui nel procedimento di prevenzione il giudicato, producendo una preclusione allo stato degli atti, non impedisce la rivalutazione della pericolosità del soggetto, con eventuale applicazione di una misura più grave rispetto a quella originariamente introdotta, ove sopravvengano elementi non precedentemente conosciuti¹⁹. In una successiva pronuncia si è riscontrato come i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione darebbero luogo ad una preclusione processuale: nessun giudice potrà pronunciarsi sulle questioni già decise se non sopravvengano nuovi elementi capaci di modificare la precedente soluzione. La preclusione risulta più limitata rispetto a quella del giudicato penale in quanto copre soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili²⁰.

4.2. Diverso è il caso in cui il fatto indice della pericolosità si sia verificato prima dell'adozione del primo provvedimento, ma sia stato conosciuto dal giudice soltanto successivamente. In tale ipotesi, ancorché l'evento si sia realizzato in epoca anteriore alla definizione del primo procedimento, la sua conoscenza è successiva all'applicazione della prima misura; esso, dunque, non aveva concorso alla sua formazione, "restando fuori" dalla sfera conoscitiva del primo giudicante. Neppure in tal caso si ravvisa una violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto l'autorità procedente acquisisce la conoscenza di nuovi elementi solo in un momento successivo rispetto all'irrogazione del primo provvedimento.

La soluzione appena illustrata si riferisce al caso in cui non si sia ancora verificato il passaggio in giudicato del provvedimento. Volendo considerare, per maggior completezza, anche l'ipotesi opposta e, cioè, l'esistenza di un fatto anteriore all'irrogazione del provvedimento, ma la cui conoscenza sia avvenuta solamente successivamente all'adozione della misura e del suo passaggio in giudicato, il problema si complica. Per la sua soluzione si potrebbe tener presente che la pericolosità di un soggetto dovrebbe esser intesa non come un fatto puntuale, ma come un suo *status*, che tende ad evolversi continuamente nel corso del tempo in conseguenza della verifica di un insieme intrecciato di fatti diversi, tutti singolarmente indicativi di quella condizione e soprattutto indicativi nel loro insieme e nella loro connessione. Insomma, la pericolosità del soggetto è un fenomeno

¹⁹ Cass., Sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli, in *Cass. pen.*, 1996, 3609.

²⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 7 febbraio 2001, Medonia, in *Cass. pen.*, 2001, 2047.

non singolare, ma complesso, e mutante in conseguenza di fatti indice variabili nel tempo, e connessi nel loro succedersi. Essi sono mutevoli così come mutevole è quel fatto separato che è la conoscenza da parte del giudice: ogni volta che si realizzi un nuovo fatto o anche che la novità consista solo nella sua conoscenza da parte del giudice della prevenzione, la pericolosità si presterebbe a divenire oggetto di un ulteriore giudizio per determinarne la nuova gradazione ed intensità. Ciò costituisce il presupposto per il rinnovato esercizio del potere da parte dell'autorità procedente. Potere che si presenta come integrativo o modificativo e non sostitutivo, che potrebbe legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione diversa senza violare il divieto dell'intangibilità del giudicato. Il tema è complesso e meriterebbe un ulteriore approfondimento, che tenga conto, in particolare, del rapporto tra fatti giuridici e dal rapporto tra fatto giuridico e fatto della sua conoscenza; non si può, quindi, che riservarsi di tornare sulla questione in altra sede.

4.3. La terza ipotesi si riferisce a fatti verificatisi e conosciuti dall'autorità giudiziaria al tempo dell'adozione della prima misura di prevenzione. In questo caso l'irrogazione di un ulteriore (e più grave, come nel caso di specie) provvedimento potrebbe comportare una lesione al principio del *ne bis in idem* in quanto gli elementi legittimanti la sua applicazione si trovavano già nel patrimonio conoscitivo e (per quanto diremo) erano già stati oggetto di valutazione da parte del giudice. In questa ipotesi, invero, ci troviamo di fronte ad un fatto già conosciuto dal giudice del primo procedimento, senza che assuma alcuna rilevanza la mancata considerazione del medesimo ai fini della decisione. Al contrario, il fatto che il primo giudice abbia ritenuto irrilevanti quei fatti comporta che essi siano stati comunque valutati nell'ambito del primo rito. L'esclusione di fatti già noti all'epoca del primo procedimento di prevenzione ai fini dell'irrogazione del provvedimento costituirebbe *ex se* cognizione, seppur negativa, di essi. Dunque, la nuova valutazione che verrebbe effettuata in seno al secondo procedimento costituirebbe un "doppione", in quanto:

- nel primo giudizio taluni elementi verrebbero esclusi e pertanto valutati negativamente (ma pur sempre conosciuti ed esaminati);
- in un secondo giudizio quegli stessi elementi che in precedenza erano stati scartati verrebbero tenuti in considerazione dall'organo giudicante. La differente fattispecie che così si configurerebbe potrebbe giustificare l'applicazione di una più grave misura di prevenzione.

Poiché il giudice del secondo procedimento riconsidera - entrando nel

merito - l'oggetto del giudizio del primo procedimento, si realizza una violazione del principio *ex art. 649 c.p.p.*, in quanto vi è una doppia valutazione del medesimo fatto storico.

Per escludere la lesione del *ne bis in idem* si dovrebbe allora richiamare quell'orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo la natura di atto amministrativo alle misure di prevenzione, ne ammetteva anche per esse la revoca, con possibile *reformatio in peius* se inidonee al fine per le quali erano state irrogate²¹. Ma tale indirizzo risulta superato dalle pronunce successive che hanno attribuito alle misure in parola natura preventiva, escludendo così la loro riconducibilità nell'ambito di quel *tertium genus* costituito dalle sanzioni amministrative ed assimilabili alle misure di sicurezza²².

5. La questione affrontata dalla Corte è stata riesaminata anche in relazione ad ipotesi da essa non considerate. Lo spazio riservato ad una nota a sentenza non consente di andare oltre. Tuttavia si intravede l'esigenza di una riflessione di più ampio respiro. Essa riguarda l'inserimento della questione del *ne bis in idem* nel procedimento di prevenzione in quel quadro problematico rappresentato dall'esercizio del potere di ripensamento di un soggetto giuridico verso un suo precedente atto giuridico. Da una visione a tal punto estesa da interessare qualsiasi specie di individuo, ma in particolare i vari tipi di persone che esercitano una funzione pubblica e, in via di ulteriore specificazione, di quei soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale, può ricavarsi una prospettiva nuova, più ricca e diversa, di quella che è stata adottata dalla sentenza appena commentata. Un differente approccio che richiederebbe, fra l'altro, anche la specificazione della vera natura giuridica delle misure di prevenzione in modo diverso rispetto a quanto finora fatto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità²³.

SILVIA SEGALINA

²¹ Cfr. sul punto Cass., Sez. I, 18 febbraio 1959, Di Vanna, in *Giust. pen.*, 1960, 443 con nota critica di CODAGNONE, *L'aggravamento delle misure di prevenzione di cui all'art. 11 della legge 27.12.1956, n. 1423*; cfr. anche MOLINARI, PAPADIA, *Le misure di prevenzione*, Milano, 2002, 285 ss.

²² Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, consultata in *Dir. pen. proc.*, 2015, 709; Id., Sez. I, 23 settembre 2013, Ferrara, in *Mass. Uff.*, n. 256141.

²³ Il riferimento è a Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, in *questa Rivista* online, la quale ha negato la natura punitiva della confisca di prevenzione e le ha dunque, ancora, riconosciuto natura preventiva. In dottrina CIVELLO, *La sentenza Spinelli sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in *questa Rivista*, 2014, 265.

ARCHIVIO PENALE 2016, n. 3